



N. 12 del 22/06/2022

ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA

DECRETO DEL DIRIGENTE

OGGETTO: SCHEMA N. 8 NPRGA SINISCOLA IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DI TORPÈ. 1 LOTTO. ID 2004-530. OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE NON SOGGETTE AD ESPROPRIO EX ART. 49 DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327. PROROGA TEMPORALE DECRETO DIRIGENZIALE N. 26 DEL 26.07.2021.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 il Consiglio Regionale della Sardegna, in attuazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha istituito l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, dotato di personalità giuridica e autonomia organizzativa e patrimoniale, a cui sono attribuite le funzioni di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato;
- con L.R. 11 dicembre 2017, n. 25 sono state apportate alcune modifiche alla L.R. n. 4/2015, istitutiva dell'Ente;
- con deliberazione del CIA del 1 luglio 2019 n.15 si è dato atto dell'insediamento del Comitato Istituzionale d'Ambito costituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 4/2015 ed è stato eletto quale Presidente il componente sindaco Fabio Albieri;
- con Determinazione Dirigenziale n. 279 del 31 dicembre 2019 è stata disposta l'assunzione dell'Ing. Francesca Salis in qualità di Dirigente Tecnico per l'Area Pianificazione, Programmazione e Controllo del Gestore, a tempo pieno e indeterminato, con decorrenza dal 7 gennaio 2020.

Visto lo Statuto dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna.

Richiamato il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*" ed in particolare l'articolo 49 recante "*L'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio*".

Premesso altresì che:

- con Deliberazione del Commissario dell'Autorità d'Ambito n. 83 del 22 settembre 2010 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di "Realizzazione dell'impianto di potabilizzazione di Torpè – Schema n°8 Siniscola". ID progetto 2004-530;
- con Deliberazione del Commissario n. 21 del 3 ottobre 2013 avente ad oggetto "Lavori di realizzazione dell'impianto di potabilizzazione di Torpè – Schema n°8 "Siniscola". ID 2004-530. Riapprovazione dell'elaborato "Tav.1 – Corografia" allegato al progetto preliminare 1° Lotto, già approvato con Deliberazione del Commissario A.A.T.O. n°83 del 22/09/2010, per presa d'atto della corretta posizione dell'impianto";

ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA

- con la Deliberazione del Consiglio Comunale di Torpè n. 2 del 10 aprile 2013 è stata adottata la variante al P.d.F., secondo il procedimento di cui all'art. 9 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e con la quale dunque è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio sull'area dove è prevista la realizzazione dell'opera;
- con la Determinazione n. 1513/DG del 13 maggio 2013 della R.A.S. – Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica – Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, pubblicata sul B.U.R.A.S. in data 20 giugno 2013, è stata determinata la coerenza della variante urbanistica sopra citata con il quadro normativo e pianificatorio sovraordinato;
- con la pubblicazione sul B.U.R.A.S. in data 20 giugno 2013 è stata data notizia dell'approvazione della variante urbanistica;
- con Deliberazione del Comitato Istituzionale d'Ambito dell'EGAS. 17 del 9 novembre 2015 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori in argomento nonché è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera.
- con Determinazione Dirigenziale EGAS n. 9 del 30 gennaio 2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera pubblica in argomento;
- con Decreto di esproprio n. 3396 del 11 luglio 2017, ai sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 327/2001, sono state espropriate le aree occorrenti per la realizzazione dei "Lavori di realizzazione dell'impianto di potabilizzazione di Torpè – Schema n°8 Siniscola". ID progetto 2044-530;
- in data 1 agosto 2017 è stato redatto il verbale di immissione in possesso e lo stato di consistenza delle aree occorrenti per la realizzazione dell'opera.

Visto il Decreto Dirigenziale EGAS n. 4 del 2 agosto 2019 con il quale è stata disposta, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, l'occupazione temporanea degli immobili non soggetti ad esproprio necessari alla realizzazione dei lavori in oggetto per una durata di 2 (due) anni.

Visto il Decreto Dirigenziale EGAS n. 26 del 26 luglio 2021 con il quale è stata estesa di ulteriori 11 (undici) mesi, la validità temporale del sopracitato Decreto Dirigenziale EGAS n. 4 del 2 agosto 2019, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, l'occupazione temporanea degli immobili non soggetti ad esproprio necessari alla realizzazione dei lavori.

Dato atto che, così come dichiarato dalla società Abbanoa S.p.A. con nota prot. n. CA/PM/GLM/86001/PRO del 13 giugno 2022, acquisita al protocollo EGAS n. 3321 in pari data:

- con note prot. n. 170526, 170540, 0170557, 170579, 170585, 170602, 170608, 170613, 170617, 170632, 170645, 170651 del 12 agosto 2021, si è notificato ai proprietari il sopracitato Decreto di Occupazione Temporanea n. 26 del 26 luglio 2021;
- alla data odierna non risultano pervenute osservazioni da parte degli interessati;
- attualmente permane la necessità di continuare ad utilizzare la viabilità di cantiere per attività funzionali alla realizzazione del depuratore di Torpè poiché le lavorazioni non saranno portate a termine entro la validità temporale del Decreto Dirigenziale EGAS n. 26 del 26 luglio 2021 la cui scadenza è stabilita nel giorno 29 giugno 2022.

Vista l'istanza avanzata da Abbanoa S.p.A. con nota prot. n. CA/PM/GLM/86001/PRO del 13 giugno 2022, acquisita al protocollo EGAS n. 3321 in pari data, con la quale il Gestore ha manifestato l'esigenza di disporre degli immobili oggetto di occupazione temporanea di cui al Decreto Dirigenziale EGAS n. 26 del 26 luglio 2021 per ulteriori 12 (dodici) mesi a partire dal 30 giugno 2022 fino al 30 giugno 2023;

Visto l'allegato "Relazione Occupazione Temporanea", ed in particolare il capitolo 3.3 "Motivazioni e durata dell'occupazione temporanea" nel quale si attesta che *"per l'accesso all'area dove verrà realizzato il nuovo impianto di potabilizzazione è necessario provvedere, provvisoriamente e per tutta la durata dei lavori, all'occupazione temporanea dei terreni di proprietà privata che costituiscono la strada di servizio all'area di cantiere. Il tempo di occupazione temporanea delle aree di accesso al cantiere è quantificabile nella durata di realizzazione delle opere previste in progetto e di avviamento dell'impianto stesso, stimato in primo luogo a 24 mesi, per via delle problematiche legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19 prorogati di ulteriori 11 mesi, ed ora per via dei rallentamenti dei lavori dovuti all'approvvigionamento dei materiali da costruzione prorogato di ulteriori 12 mesi"*.

ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare l'articolo 107, che riporta funzioni e responsabilità della dirigenza.

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

Richiamato il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" ed in particolare l'articolo 49 recante "L'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio".

Visto l'art.158-bis del D.Lgs. 152/2006, come novellato dal D.L. 133/2014, recante "Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante", il quale al comma 3 stabilisce che "l'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi".

ORDINA

1. Di considerare la premessa come parte integrante del presente atto.
1. Di estendere, per ulteriori 12 (dodici) mesi, a partire dal 30 giugno 2022 fino al 30 giugno 2023, la validità temporale del Decreto Dirigenziale n. 26 del 26 luglio 2021, con il quale è stata disposta, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, l'occupazione temporanea degli immobili non soggetti ad esproprio necessari alla realizzazione dei lavori in oggetto, individuati negli allegati:
 - Piano particellare occupazione temporanea;
 - Planimetria catastale;
 - Relazione occupazione temporanea
2. Che Abbanoa S.p.A. è autorizzata a prendere provvisoriamente possesso dei suddetti immobili per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di scadenza dell'ordinanza di cui al Decreto Dirigenziale EGAS n. 26 del 26 luglio 2021, a partire dal 30 giugno 2022 e fino al 30 giugno 2023, fatta salva la facoltà di prorogare il predetto termine, qualora entro lo stesso i lavori di che trattasi non saranno ancora ultimati.

DISPONE

1. Che, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 327/2001, per l'occupazione temporanea delle aree sarà corrisposta ai proprietari un'indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, un'indennità pari ad un dodicesimo di quella annua, oltre il risarcimento nel caso di distruzione di soprassuolo e/o danni vari.
1. Che se manchi l'accordo sulla misura delle indennità indicate al precedente punto, gli aventi titolo potranno avanzare istanza di determinazione in via definitiva dell'indennità di occupazione alla Commissione Provinciale Espropri ex art. 41 del D.P.R. 327/2001.
2. Di dare mandato alla Società Abbanoa SpA di notificare ai proprietari degli immobili oggetto di occupazione ex art. 49 del D.P.R. 327/2001 la presente Ordinanza.
3. Che alla presente ordinanza di occupazione temporanea sarà data pubblicità mediante affissione integrale nell'Albo Pretorio del Comune di Torpè e sul sito web dell'EGAS.

INFORMA

1. Che Responsabile del procedimento, in seno all'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, è l'ing. Michele Mura.
1. Che ai sensi dell'articolo 3, comma 4°, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento sono ammissibili ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034) entro 60 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR 24 novembre 1971, n. 1199) entro 120 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento.

A.P.P. e C.G./Ing. M. Mura

A.P.P. e C.G./Geom. A. Aramini

A.P.P. e C.G./Ing. G. Tanca

Il Dirigente
Ing. Francesca Salis

Allegati:

- A) Piano particellare ooccupazione temporanea;
- B) Planimetria catastale;
- C) Relazione ooccupazione temporanea.

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.